

Formazione IFEL
per i Comuni



IFEL
Fondazione ANCI

**La delibera ARERA
n.443 del 31 ottobre
2019: finalità,
competenze e
riflessi sui Comuni**

a cura di Francesco
Iacotucci

Catania 11/02/2020





**KEEP
CALM
AND
don't panic
it's ARERA**

Arera: le funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio per il 2018.

La legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, **da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva** (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

Arera: funzioni attribuite

- emanazione di direttive per la **separazione contabile e amministrativa** della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della **corretta disaggregazione per funzioni**, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- definizione dei **livelli di qualità dei servizi**, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- diffusione della **conoscenza e della trasparenza** delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- **definizione di schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Arera: funzioni attribuite

- predisposizione ed aggiornamento del **metodo tariffario** per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- fissazione dei **criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento**;
- **approvazione delle tariffe definite**, ai sensi della legislazione vigente, **dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato** e dai gestori degli impianti di trattamento;
- **verifica della corretta redazione dei piani di ambito** esprimendo osservazioni e rilievi;
- formulazione di **proposte** relativamente alle **attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione** o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- formulazione di **proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione**;
- predisposizione di una **relazione annuale alle Camere sull'attività svolta**.

Arera: Percorso della regolazione

- **L.205/2017** ha attribuito ad ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, da esercitare con i poteri e le finalità propri dei settori già regolati (Legge 481/95)
- Del. 225/2018/R/rif avvia il procedimento per la definizione di provvedimenti tariffari in materia di ciclo dei rifiuti e per la raccolta di dati e informazioni presso Amministrazioni, Regioni, enti locali e soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore
- DCO 713/2018/R/rif orientamenti preliminari per la definizione di provvedimenti tariffari in materia di corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione
- Del. 714/2018/R/rif richiesta di informazioni ai soggetti esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti
- Del. 715/2018/R/rif istituzione di un sistema di monitoraggio tariffario per gli anni 2018 e 2019 in materia di ciclo dei rifiuti, introducendo obblighi informativi in capo agli esercenti il servizio e obblighi di anagrafica
- Del. 303/2019/R/rif unificazione dei procedimenti di cui alle del. 225 e 715/2018/R/rif, al fine di accrescere l'efficacia della regolazione di settore, prevedendone la conclusione entro il 31 ottobre 2019
- Del 333/2019/A istituzione presso ARERA di un Tavolo tecnico-istituzionale di carattere permanente con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati
- DCO 351/2019/R/rif orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021
- 11 settembre 2019 incontro nazionale di illustrazione dei DCO 351 e 352/2019/R/rif
- **31 ottobre 2019 adozione del MTR con delibera 443/2019/R/rif**

Arera: Prospettiva della regolazione



Periodo regolatorio

Arera prevede un periodo regolatorio di 4 anni a partire dal 2020 (2020/2023) diviso in due semiperiodi

- Primo semiperiodo 2020-2021
- Secondo semiperiodo 2022-2023
- Delibera 443/2019/R/rif **Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)**.
 - Ha validità per il primo semiperiodo (20/21)
- Delibera 444/2019/R/Rif **Testo Integrato In Tema Di Trasparenza Nel Servizio Di Gestione Dei Rifiuti**
 - Ha validità per l'intero periodo (20/23)

Arera Scadenze

DETERMINAZIONE N. 173/DAGR/2019

- **17 gennaio 2020**
 - versamento del contributo da parte degli esercenti dei servizi del settore del ciclo dei rifiuti;
- **28 febbraio 2020**
 - invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, dei dati relativi alla contribuzione

DETERMINAZIONE N. 4/DRIF/2019

- **31 gennaio 2020 – prorogato al 18 febbraio 2020**
 - compilazione trasmissione dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (anche nel caso siano comuni)

Arera Scadenze

- **444/2019/R/Rif “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti”**
 - **1 aprile 2020** per tutti i gestori e comuni sopra i 5000 abitanti
 - **1 gennaio 2021** per i comuni sotto i 5000 abitanti
- **443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**
 - **31 dicembre- prorogato al 30 aprile 2020 per tutti**

Delibera 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) Art. 1 comma 1

Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la **determinazione delle entrate tariffarie** per l'erogazione del **servizio integrato di gestione dei rifiuti**, anche differenziati, **urbani e assimilati**, ovvero dei **singoli servizi che lo compongono**.

Arera: elementi fondamentali delibera 443

- *tutela per gli utilizzatori del servizio*: per la prima volta viene introdotto un limite alla crescita delle entrate tariffarie
- *attenzione alla finanza pubblica*: riequilibrio tra gettito tariffario e ricadute nella finanza del Comune
- *trasparenza per gli utenti finali*: evidenza dei costi effettivi del ciclo dei rifiuti
- *trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni*: **corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni**
- *visione industriale*: chi determina i corrispettivi deve essere in grado di valutare le conseguenze delle proprie decisioni
- *asimmetria e gradualità*: tener conto delle situazioni esistenti e promuovere miglioramenti in ognuna, a partire da quanto rilevato
- *tempistiche*: necessarie per dare stabilità e certezza ad un sistema

Le novità del nuovo metodo tariffario

Delibera 443/2019/R/rif **Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**

Il presente provvedimento reca le **disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.**

Chi è il gestore?

Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia.

- **Se un'azienda vince un appalto ed esegue il servizio, ma non redige il PEF, che continua ad essere redatto dal comune, chi è il gestore?**
- *L'Autorità invita ad evitare letture formalistiche della definizione di gestore che rischiano di generare distorsioni difficilmente sanabili. Ad ARERA interessa la fonte del dato, ovvero la responsabilità del dato; quindi, chi fa la dichiarazione di veridicità sui dati inclusi nel calcolo tariffario è il gestore. In qualsiasi caso è necessario fare il PEF secondo i criteri indicati nell'MTR dall'Autorità. L'obiettivo della riforma introdotta è quello di garantire un controllo sui costi, da parte di chi quei costi li produce.*

Le novità del nuovo metodo tariffario

IFEL

Fondazione ANCI

Roma, 9 dicembre 2019

Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per “*soggetto gestore*” possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo.

Per quanto riguarda l'*ente territorialmente competente*, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, *valida* il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'Autorità.

Le novità del nuovo metodo tariffario

Delibera 443/2019/R/rif Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Con questa delibera:

- Si definisce il **perimetro regolatorio**
- Si definisce un **limite di crescita annuale** legato a **miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale**
- *Si definiscono i corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni*
- **Si inserisce un fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori**
- *Si prevede il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio*
- **Si inseriscono dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità**
- **Si definiscono parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili**
- **Si modifica la distribuzione tra parte fissa e parte variabile**
- **Si definiscono tempi certi ed uniformi**

Arera: costo massimo del servizio


In premessa viene già evidenziato che:

«le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’art. 2, comma 17, della legge 481/1995 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.»

- Nel caso in cui un gestore abbia redatto fino ad oggi i PEF basandosi sui contratti di servizio, può continuare a fare in questo modo?
 - No, il gestore deve redigere il PEF in base ai dati di bilancio.

Con riferimento ai criteri di gara, in generale, la regolazione come detto definisce delle tariffe massime. Qualora le gare abbiano dato luogo a valori superiori rispetto a quelli definiti dall’Autorità, tali valori non sono ammissibili ai fini del riconoscimento delle entrate tariffarie (posto che è possibile utilizzare lo strumento dell’istanza).

Compiti previsti dall'AUTORITÀ secondo MTR 443



Le disposizioni dell'Autorità attengono esclusivamente alla suddivisione fra costi fissi e variabili nel caso di TARI tributo, ovvero all'ammontare complessivo del corrispettivo del servizio rifiuti nel caso di tariffa corrispettiva, e non anche alla definizione delle tariffe finali da applicarsi agli utenti del servizio rifiuti, ossia all'articolazione tariffaria in senso proprio

IL PEF

Il PEF è redatto secondo quanto indicato all'articolo 18 del MTR (contenuti minimi)

Finora il PEF conteneva fino al 2019 i **costi sostenuti dall'Ente**

Locale con riferimento a:

- costi interni (Ufficio Ambiente, Ufficio Tributi)
- costi esterni per forniture
- corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,
- corrispettivi di trattamento/smaltimento

Il MTR impone di redigere il PEF inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi

Considerazione preliminare

Il livello di complessità della gestione degli adempimenti, a carico degli enti locali, propedeutici e relativi alla approvazione del prelievo a copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani è molto aumentato.

Occorre analizzare i documenti della Autorità, programmare le azioni e operare dedicando particolari risorse fin da subito per concludere gli atti entro il 30 aprile 2020

I costi secondo MTR


Copertura dei costi di esercizio e di investimento

ammissibili

effettivi

efficienti

II PEF e le tariffe



Componenti della Tariffa

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

CG_a : costi generali di gestione, CC_a : costi comuni, CK_a : costi d'uso del capitale., AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. $AR_{CONAI,a}$: ricavi da corrispettivi riconosciuti dal CONAI

SOMMA COSTI VARIABILI

PARTE VARIABILE TARIFFA




$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

+

SOMMA COSTI FISSI

PARTE FISSA TARIFFA



$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

NEW

= **TARIFFA** 

Schema Semplificato dei Costi secondo MTR


L'assunto di base è che l'articolazione generale dei costi ammissibili deve essere controbilanciata dalle entrate tariffarie di riferimento

$$\text{Gettito Tariffario} = \text{Costi Gestione} + \text{Costi Comuni} + \text{Costi Capitale} + \text{Componente Conguaglio} - \text{Componente Ricavi}$$

— Componenti determinate dal Gestore

— Componenti determinate dall'ETC

Costi riconosciuti ricavati dai consuntivi delle fonti contabili obbligatorie



«a» si riferisce all'anno tariffario a={2020, 2021}

Schema Semplificato dei Costi secondo MTR

$$\text{Gettito Tariffario} = \text{Costi Gestione} + \text{Costi Comuni} + \text{Costi Capitale} + \text{Componente Conguaglio} - \text{Componente Ricavi}$$

Costi riconosciuti
ricavati dai
consuntivi delle fonti
contabili
obbligatorie

⇒ Per il conguaglio 2018 si usano le fonti contabili 2017



**Componente conguaglio(della tariffa 2020)=
costi (2018) ricalcolati con il nuovo metodo - tariffa (2018)
A cui va moltiplicato un fattore di gradualità
e può essere rateizzato per un massimo di 4 anni**

Il Metodo Tariffario Rifiuti dell'Autorità e il dPR 158/99 (Metodo Normalizzato - MTN)

MTN Allegato 1 dPR 158/99

Composto da 4 punti

- **punti 1,2,3** riguardano la tariffa di riferimento a regime, la suddivisione dei costi del PEF (costi operativi di gestione, costi comuni, costi d'uso del capitale) e la composizione della TF e TV
- **punto 4** riguarda l'articolazione tariffaria all'utenza comprensiva della suddivisione UD/UND (criteri razionali) e la attribuzione della tariffa alle singole utenze (attraverso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd)

MTR Allegato A del 31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/RIF

- **Innova i punti 1,2,3 del MTN di cui al dPR 158/99**
- **Non interviene sul punto 4 (ne sul riparto UD-UND ne sui K)**

Contenuto delle disposizioni ARERA sui costi efficienti di esercizio e investimento

ARERA con il nuovo MTR NON si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche
- fa eccezione la riclassificazione dei costi in TF e TV -

I compiti del gestore del servizio

Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o parti del servizio integrato rifiuti) ogni anno devono:

- A. Predisporre il PEF “grezzo”** (al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell’ETC)
- B. Predisporre la relazione di accompagnamento al PEF**
- C. Predisporre il piano degli investimenti**
- D. Allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno ($a = 2020;2021$)**
- E. Determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all’anno di riferimento e confrontarli con i ricavi di effettiva competenza.**
- F. Calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste all’art. 3 del MTR (in caso di TARI tributo).**

A differenza di quanto succedeva nel regime disposto dal dPR 158/99, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell’Etc.

Il PEF «grezzo» predisposto dal gestore deve essere costituita da:

- ❑ **Piano finanziario degli investimenti**, da redigere a schema libero, (punto 18.2 del MTR) che deve essere composto da:
 - ◆ programma e piano finanziario degli investimenti,
 - ◆ beni, strutture e servizi disponibili per l'effettuazione del servizio,
 - ◆ risorse finanziarie necessarie,
 - ◆ relazione recante descrizione di modello gestionale e organizzativo, livelli di qualità del servizio, ricognizione degli impianti esistenti;

- ❑ **Documentazione MTR**, da redigere secondo schemi forniti da **ARERA** in appendice al MTR, come specificato al comma 18.3 del MTR, composta da:
 - ◆ **Tabella PEF** (da redigere secondo lo schema di Appendice 1)
 - ◆ **Relazione di Accompagnamento** (da redigere secondo lo schema di Appendice 2)
 - ◆ **Dichiarazione di veridicità** (da redigere secondo lo schema di Appendice 3)

Pef: schema tipo e dichiarazione di veridicità

Schema tipo della

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.2	Altre informazioni rilevanti	2
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	3
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	3
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	3
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	3
3.1.3	Fonti di finanziamento	3
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	4
3.2.1	Dati di conto economico	4
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	4
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	4
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	5
4.1	Attività di validazione svolta	5
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.3	Costi operativi incentivanti	5
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	5
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	5
4.7	Scelta degli ulteriori parametri	5

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
 NATO/A A _____
 IL _____
 RESIDENTE IN _____
 VIA _____
 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
 AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
 CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
 TELEFAX _____ TELEFONO _____
 INDIRIZZO E-MAIL _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA _____, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 - È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 - NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA

IN FEDE

I compiti del gestore

A differenza di quanto succedeva nel regime disposto dal dPR 158/99, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell'Etc. Il gestore inoltre deve trasmettere il PEF "grezzo" all'Etc in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi, ma anche l'approvazione della articolazione tariffaria da parte dei Comuni, il cui termine ultimo per l'anno 2020 è fissato al 30 aprile.

Appendice 1
Schema tipo
Pef

Gestore...	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G

I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

Nella relazione dovranno essere descritti almeno i seguenti aspetti:

- **descrizione del territorio servito** con riferimento a ciascuna gestione;
- **attività effettuate** in relazione a ciascun Comune servito;
- **indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti**, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;
- **lo stato giuridico-patrimoniale** (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- **i ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato**;
- **le eventuali variazioni attese di perimetro (PG)**, costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;
- **le eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL)** intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

- **l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata** da conseguire in ciascun Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno *a-1* e *a-2*;
- **le eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti** (tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio;
- **l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**, anche allegando per ciascun comune/affidamento l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;
- **il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi**, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019;
- **Le notizie disponibili aggiornate sull'esaurimento delle discariche** fornendo le migliori stime in merito ai fini di consentire all'Etc di definire la relativa vita utile

I compiti del gestore: Relazione allegata al Pef

Dovranno essere distinte le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (SEIGRU) dalle attività esterne anche se ricomprese nello stesso contratto di gestione.

In relazione alle attività esterne dovrà essere fornita una descrizione delle medesime, evidenziando quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019 e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi.

Si dovrà precisare se la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU, ove questa sia inclusa nel SEIGRU alla data di pubblicazione del MTR.

I compiti dell'ETC (ovvero dei Comuni ove non vi sia Ato)

- **Ricezione** del Pef «grezzo» da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
- **Definizione** dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- **Redazione** del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Appendice 2 delibera 443);
- **Validazione** del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- **Assunzione della determinazione** di definizione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- **Trasmissione ad ARERA** del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel **termine di 30 giorni** dall'assunzione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (vale a dire, per l'anno 2020, dal 30 aprile).

Compiti dell'ETC: Procedura di Validazione

(comma 3, articolo 6 della delibera 443/2019/R/rif)

E' la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta «dall'ETC, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore».

L'art. 19 dell'MTR specifica che **tale verifica concerne almeno:**

- **la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;**
- **il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;**
- **il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (*attenzione però al punto 4,5 e 4,6 si parla di gestione!!*).**

L'ETC descrive nella relazione di accompagnamento l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Compiti di AREGA

Verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa costituente il Piano economico finanziario.

L'Autorità, in caso di esito positivo delle verifiche approva il fabbisogno tariffario, ma si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai gestori e agli ETC.

- L'Autorità dovrà approvare sia i **PEF ordinari** (il fabbisogno economico è inferiore o uguale al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR), sia i **PEF che determinano aumenti delle entrate tariffarie oltre i limiti previsti** (corredati dalle relazioni redatte dagli ETC che attestano, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 del MTR, le valutazioni compiute).
- Ad oggi le tempistiche entro le quali l'Autorità procederà con questi adempimenti non sono noti né dichiarati.
- AREGA dovrà approvare circa 7900 PEF validati e corredati dalle pertinenti determinazioni degli ETC

Meccanismi di Garanzia (art. 7 della delibera n° 443/2019/R/rif)

In caso di **inerzia del gestore** nella predisposizione del PEF l'ETC che abbia **provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore. **L'Autorità**, ricevuta la comunicazione provvede a **diffidare il gestore** e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In caso di **inerzia dell'ETC**, invece, il **gestore**, una volta **predisposto il PEF**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo. **L'Autorità**, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a **diffidare l'ETC** e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In entrambi i casi l'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. (possibilità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi lire); in caso di reiterazione delle violazioni, ARERA ha la facoltà, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

Compiti del Comune

Il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell'ETC e in conformità ad esso entro il 30 aprile 2020 approva le tariffe da applicarsi agli utenti.

Fino all'approvazione del PEF da parte dell'Autorità i prezzi definiti dal PEF finale determinato dall'ETC possono essere applicati in quanto considerati “prezzi massimi” e quindi possono dare origine all'articolazione tariffaria conseguente.

Articolazione tariffaria con il MTR (regime tributo)

Le **uniche** indicazioni sull'articolazione tariffaria (art 5 MTR “*determinazione dei corrispettivi per l'utenza*”) finale all'utenza (fatto salvo la determinazione di TF e TV) sono:

- **l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;**
- **i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del dPR 158/99.**

Accorgimenti per l'armonizzazione tariffaria con il MTR – riduzioni/Agevolazioni

- non trattate esplicitamente dall'Autorità
- **non considerate come componenti del PEF** a differenza di quanto indicato nelle linee guida del MEF emanate in occasione della TARES
- queste componenti dovranno essere **gestite direttamente come modulazione dei ricavi** derivante dall'articolazione tariffaria
- occorre calcolare il gettito tariffario prevedendo le tariffe unitarie in modo che **i ricavi simulati in regime di applicazione delle riduzioni previste pareggino il PEF** determinato dall'ETC
- le poste relative ad agevolazioni e riduzioni verranno quindi **evidenziate direttamente nella tabella di “copertura”** dei costi riconosciuti attraverso il gettito derivante dalla tariffa o da specifiche entrate di bilancio

Quindi:

- **Per le riduzioni previste dalla legge: continueranno ad essere “finanziate” dal PEF** stesso, ovvero **dalla generalità degli utenti** sulla base delle quantità imponibili registrate.
- **Per le agevolazioni**, ovvero le cosiddette **riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge** (comma 660 dell'art. 1 L 147/2013) e **iscritte nel bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo o del corrispettivo di competenza** si dovrà calcolare il **gettito reale previsto in presenza delle agevolazioni** ed evidenziare nei ricavi **una posta pari alla perdita di gettito prevista a causa delle agevolazioni applicate.**

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Arera ha definito le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione dei RU, al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità.

I costi riconosciuti sono solo quelli afferenti alla **gestione integrata dei rifiuti**, cioè il **complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU**, vale a dire:

- **spazzamento e lavaggio strade;**
- **raccolta e trasporto dei rifiuti;**
- **trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;**
- **il controllo delle discariche dopo la chiusura;**
- **la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.**

Non sono ricomprese nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e pertanto non sono coperte dalla tariffa definita dall'Autorità in quanto non costituiscono attività regolate, le **attività esterne non strettamente riferibili al servizio**, *anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti,*

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Sono altresì **inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati** su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (inusualmente inclusi nei costi di spazzamento e lavaggio)

In merito ai costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate, l'Autorità dispone inoltre che **l'ETC** (ente di governo d'ambito, oppure il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, oppure non sono in grado di svolgere le funzioni previste) **possa includerli tra i costi riconosciuti nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate ai sensi delle norme vigenti risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.**

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Sono **escluse dal perimetro** del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani:

- **raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche**

ai fini della determinazione dei corrispettivi, tuttavia, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU laddove essa fosse stata già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento (31 ottobre 2019);

- **derattizzazione; • disinfezione zanzare;**
- **spazzamento e sgombero della neve**

Anche Linee guida Tares indicavano l'esclusione dai PEF – sulla base dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Scelta criticata da Anci).

- **cancellazione scritte vandaliche; • defissione di manifesti abusivi;**
- **gestione dei servizi igienici pubblici;**
- **gestione del verde pubblico;**

Anche nelle Linee Guida Tares, i costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientravano nei costi operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientravano invece i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano... (art. 184, c. 2, D.Lgs. n. 152/2006).

- **manutenzione delle fontane.**

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Su questo tema, **l'Autorità consente che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento.**

Tale evenienza è confermata dal fatto che il **prospetto per la redazione del PEF** consente di inserire i costi di tali attività, dandone appunto “separata evidenza”.

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	G
TOT PEF	C

Quello che risulta evidente dalla redazione del PEF è che **la descrizione delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti:**

- è un onere del gestore;
- che il gestore deve descrivere dettagliatamente la costruzione dei costi relativi a questi servizi.

Nella fase di verifica da parte dell'amministrazione competente, le attività esterne dovranno quindi essere oggetto di particolare attenzione nell'attestazione richiesta.

Tale concetto è ribadito anche all'art. 6 del TITR 444, nel quale si afferma che **nel documento di riscossione deve essere sempre data separata evidenza delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.**

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

Con l'MTR si passa di fatto da un Pef che era una somma di corrispettivi per

- **costi interni diretti** (es.: Ufficio Ambiente) e indiretti (es.: Ufficio Tributi),
- **costi esterni per forniture** (es.: servizio di stampa e recapito avvisi di pagamento),
- **corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,**
- **corrispettivi di smaltimento** (se non inclusi nella voce precedente)

Ad un Pef in cui vanno inseriti - in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari – i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

NEW

$$\Sigma T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$

ΣT_a = Costi Operativi + Costi d'uso del capitale – Quota Proventi + Quota componente a conguaglio

- **costi operativi**, di cui al Titolo III del MTR, che comprendono **costi operativi di gestione (CGa) e costi comuni (CCa)**;
- **costi d'uso del capitale (CKa)**, di cui al Titolo IV del MTR, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (Acca).

Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate algebricamente due ulteriori componenti:

- **quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia dai rifiuti (ARa) e quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (AR_{CONAI,a})**; i fattori di riduzione dell'ammontare delle componenti di ricavo che operano in riduzione dei costi vengono denominati **fattori di sharing (b)**;
- **quota della componente a conguaglio relativa all'annualità a-2 (RC,a)**. I fattori di riduzione che operano sull'ammontare della componente a conguaglio vengono denominati **fattori di gradualità (γ e r)**.

Tutte le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare; **per l'anno 2020 sono appunto riferite alle fonti contabili obbligatorie relative al 2018.**

Costi comuni

Per quanto concerne i costi comuni l'algoritmo di riferimento è il seguente:

$$CC_{\alpha} = CARC_{\alpha} + CGG_{\alpha} + CCD_{\alpha} + COAL_{\alpha}$$

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - **CARC**

Costi generali di gestione - **CGG**

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - **CCD**

Altri costi - **COal**

Vale la pena evidenziare che **nei costi *CARCa*** (costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di accertamento e riscossione, incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento) **è possibile imputare i costi di gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami)** anche mediante sportelli dedicati o *call-center*, **la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze**, dei crediti e del contenzioso, nonché per la **promozione di campagne ambientali e di prevenzione della produzione di rifiuti urbani**.

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

Il metodo, inoltre, classifica ulteriormente le partite economiche attraverso formule generali (riportate all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del MTR) da utilizzarsi per il calcolo delle entrate tariffarie di riferimento nell'anno a suddivise nelle **componenti di costo fisso e variabile**; esse ricalcano in buona parte quelle previste dal **metodo normalizzato di cui al DPR 158/99**, presentando tuttavia **diverse e importanti novità** che potranno avere conseguenze anche significative nell'articolazione tariffaria applicata agli utenti

$$\sum T_a = \sum TF_a + \sum TV_a$$

NEW

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + \boxed{COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r}$$

Parametro	Descrizione
CSL_a	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio
CC_a	Costi comuni
CK_a	Costi d'uso del capitale
$COI_{TF,a}^{exp}$	Costi operati incentivanti
γ_a	coefficiente di gradualità per il conguaglio
$RC_{TF,a}$	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi
r	numero di rate per il conguaglio

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + \boxed{COI_{TV,a}^{exp} - b[(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}] + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r}$$

Parametro	Descrizione
CRT_a	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati
CTS_a	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
CTR_a	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani
CRD_a	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
$COI_{TV,a}^{exp}$	Costi operativi incentivanti variabili
b	coefficiente inerente lo sharing
AR_a	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti
ω_a	coefficiente inerente lo sharing (solo parte Conai)
$AR_{CONAI,a}$	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
γ_a	coefficiente di gradualità per il conguaglio
$RC_{TV,a}$	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili
r	numero di rate per il conguaglio

NEW

La classificazione dei costi riconosciuti per l'anno 2020

Buona parte del metodo (Titoli III e IV della delibera 443/2019) è dedicato alla descrizione e definizione dei costi operativi e d'uso del capitale in cui si suddividono i costi di competenza dell'anno corrente.

Il MTR descrive in maniera analitica tali costi; **il gestore, per la costruzione del PEF grezzo, deve attenersi nella forma e nel metodo di rilevazione di tali costi alle indicazioni fornite dall'Autorità.**

Semplificazione calcolo 2018

Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:

- a) **qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile;**
- b) **qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;**
- c) **nei casi in cui non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato** o, nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).

Le novità nella ripartizione della parte fissa e parte variabile

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp}$$


$$-b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TV,a}}{r}$$

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

Novità !!
il 100% del costo del personale direttamente impiegato va interamente nei


$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TF,a}}{r}$$

Le novità nella ripartizione TF e TV (2)

Per rallentare la crescita della quota variabile l'Autorità ha inserito (3,1 MTR) un limite alla variazione della tariffa TV_a ponendola al massimo al 20%; difatti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Per l'anno 2020 si considerano le entrate tariffarie $TV_{2019_{old}}$, dove il denominatore corrisponde alle entrate tariffarie accertate nel 2019.

L'eventuale quota eccedente rispetto a $\pm 20\%$ sarà ricompresa nei "costi fissi".

Potenziali conseguenze:

- modifica dell'articolazione tariffaria, con un potenziale aumento della tariffa delle utenze domestiche con più componenti;
- una variazione delle tariffe per le utenze commerciali e non domestiche in genere, che si caratterizzano con maggior peso della TV e quindi un rischio di ammanchi di gettito a causa della maggior incidenza delle riduzioni e spesso delle agevolazioni, che incidono per lo più sulla TV;
- una necessaria rivalutazione dei gettiti, con possibile modifica del regolamento comunale con la verifica dell'effetto degli sgravi (che solitamente pesano percentualmente sulla parte variabile) sull'equilibrio generale della tariffa.

Semplificazioni: costi operativi di gestione

$$\Sigma T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b (AR_a + (1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$
$$CG_a = CSL_a + CRT_a + \mathbf{CTS_a} + CRD_a + \mathbf{CTR_a} + COI_a^{exp}$$

Nel caso in cui il **gestore non svolga** (in tutto o in parte) direttamente l'attività di **trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero**, le rispettive componenti di costo **CTS_a** e **CTR_a** sono ottenute come prodotto tra il **corrispettivo unitario del servizio** (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i **quantitativi conferiti** (espressi in tonnellate).

Le suddette componenti saranno valutate alla luce della determinazione, con successivo provvedimento, dei criteri di cui all'articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17.

Ricordiamo che tra i poteri di Arera vi è anche la:

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Semplificazioni: costi operativi di gestione

$$\Sigma T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$
$$CG_a = CSL_a + CRT_a + \mathbf{CTS}_a + CRD_a + \mathbf{CTR}_a + COI_a^{exp}$$

- Si chiede se occorre considerare, nel calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020 avente base dati 2018, il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi di attività di trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani (CTS e CTR di cui ai punti 7.7 e 7.8 dell'allegato A alla Delibera 443/2019) relativo all'anno 2018 oppure quello dell'anno 2020, comunque approvati dall'Ente Competente o in esito a procedure negoziali, nelle more della determinazione dei corrispettivi secondo i criteri ARERA.
 - *Nel calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020, si applica il corrispettivo unitario per la componente a copertura dei costi di attività di trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani relativo all'anno 2018 (valore di bilancio). Se la dinamica di costo è molto accentuata nel passaggio da un anno a un altro, va segnalata (ovvero se risulta superiore a una logica di sopportazione economica che rischia di pregiudicare l'equilibrio economico finanziario dell'operatore).*

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp})

-Articolo 8 MTR-

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_a^{exp}$$

$$COI_a^{exp} = COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp}$$

- Fanno parte dei costi di gestione operativi
- Sono suddivisi in oneri fissi e variabili
- Sono le uniche componenti di natura previsionale “concesse” dalla Autorità in tutta la struttura del MTR
- Sono definiti dall’ETC* che deve fissare gli obiettivi specifici da conseguire e sono potenzialmente correlati ai valori dei coefficienti QLa e PGa relativi al limite annuale della crescita
del gestore ?

(*) *su proposta*

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}) -Articolo 8 MTR-

- I COI sono previsti per promuovere il **miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio a costi efficienti** e sono vincolati alla **identificazione puntuale del target di miglioramento da conseguire sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi**, tenuto conto degli eventuali effetti di scala
- $COI_{TF,a}^{exp}$ comprende il miglioramento i costi delle prestazioni relative alle attività di **spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza**
- $COI_{TV,a}^{exp}$ comprende i costi relativi al possibile **incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta**
- Il gestore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo riferito
- In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione dei COI è previsto, per l'anno $(a+2)$, un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità.
- L'entità del recupero di cui al precedente periodo è **proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.**

Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

1 formula

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il Limite alla crescita è la condizione che determina l'ammontare complessivo dei costi

ρ_a è limite alla crescita delle tariffe

$$T_a \leq T_{a-1} (1 + \rho_a)$$



23 formule

$$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

$$IMN_a = \int \Gamma^{a-2}$$

$$R_{a,c} = \sum_c \min \left(\frac{CI_{c,t} * df_t^a}{VU_c}, (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_t^a \right) * df_t^a$$

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * df_t^a}{VU_c}, (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_t^a \right) * df_t^a$$

$$RC_{TF,a} = \sum T_{a-2}^{new} - \sum T_{a-2}^{old} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - b(AR_{a-2}^{new})$$

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CK_{a-2}$$

$$CUEff_{a-2} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2}$$

$$CIN_a = \text{Max}((IMN_a + CCN_a - PR_a), 0)$$


$$CCN_a = \left(\frac{90}{\dots} \right)$$

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * df_t^a}{VU_c}, (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * df_t^a \right) * df_t^a$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$



Il Limite alla crescita tariffaria determina il limite ai costi «efficienti»



T_{a-1} = Ricavi tariffari pertinenti stimati nell'anno $a-1$ per il 2019 $T_{a-1} = TV_{2019}_{old}$,
 T_{amax} = Ricavi tariffari pertinenti massimi anno a

Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie **T2019 old** ovvero le entrate tariffarie per l'anno 2019 determinate ai sensi della previgente regolazione

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Crescita tariffaria

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + rpi_a - X_a + PG_a + QL_a)$$

Inflazione programmata 1,7%

Recupero di produttività 0,1% ÷ 0,5%

		Perimetro Gestionale (PG_a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
Qualità prestazioni (QL_a)	Mantenimento livelli di qualità	$PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	$PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	Miglioramento livelli di qualità	$PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 2\%$	$PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Limite alla crescita tariffaria

X factor

X_a

**Recupero di produttività
0,1%-0,5%**

Sembra essere l'unico parametro di efficienza offerto dal metodo.

Determina una riduzione dell'ammontare dei costi totali da un anno altro di cui il gestore deve farsi carico


Limite alla crescita della tariffa (1)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno}] / [\text{Tariffa Anno A-1}] \leq (1 + \rho a)$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Ordinario

nel caso in cui l'ETC non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate al massimo per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, valore che per il 2020 è compreso nel *range* tra 1,2% e 1,6%. **l'ETC sembra avere ampia discrezionalità nel determinare il recupero produttività nell'ambito dei range prefissati.**


Limite alla crescita della tariffa (2)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno A}] / [\text{Tariffa Anno A-1}] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile adeguamento Qualità

QL_a Coefficiente Miglioramento qualità del servizio = [2,0%]

La variazione di QL_a si concretizza in:

- frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta
- incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio
- incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata


Limite alla crescita della tariffa (3)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno } A] / [\text{Tariffa Anno } A-1] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile: adeguamento Perimetro

PG_a Coefficiente valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale = [3,0%]

La variazione di PG_a si concretizza in:

- passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta
- processi di aggregazione delle gestioni

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, possibili deroghe

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - **il superamento del limite, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:**

- **le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard** di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- **le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa* ;**
- **l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;**
- **le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.**
- Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Fattore di Sharing

$$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a/r$$

Incentivo finalizzato a consentire agli operatori, a partire dall'anno 2020, di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti.

E' applicato ai proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia e/o dai proventi CONAI derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e anche da ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

L'Autorità concepisce lo sharing come strumento per il raggiungimento degli obiettivi della economia circolare finalizzato a incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta.

L'Autorità tende a favorire o comunque ad incentivare l'accesso dei gestori a conferimenti di mercato riconoscendo loro una quota maggiore dei proventi a fronte del rischio di mercato.

Sharing $b(AR_a), b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$ (punto 16,2 MTR)

- ❑ Lo sharing agisce su ricavi posti in detrazione ai costi
- ❑ AR_a = Ricavi derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato e ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
- ❑ $AR_{conai,a}$ = Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI.

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso	Valori max del range ammesso
<p style="text-align: center;"><i>b</i></p> <p style="text-align: center;">Fattore sempre >0</p>	Massimi ricavi a favore del gestore e max incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e tariffe più alte* per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF tariffe più basse per gli utenti del servizio
	*Compatibilmente con il rispetto del limite alla crescita	<i>Necessità di giustificare la scelta da parte dell'ETC</i>

ω_a = correttivo del fattore di *sharing* sui proventi CONAI

$b(1 + \omega_a)$ = fattore di *sharing* dei proventi derivanti sui corrispettivi CONAI

Quantificazione dello sharing

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato = $b(AR,a)$		
	ETC	Gestore
$b=(0,3)$ massimo beneficio al gestore	30%	70%
$b=(0,6)$ minimo beneficio al gestore	60%	40%

ωa è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Quota detratta dai costi del PEF sui proventi dal CONAI = $b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$				
	Performance elevate $\omega_a = 0,1$		Performance basse $\omega_a = 0,4$	
	$(1 + \omega a) = 1,1$		$(1 + \omega a) = 1,4$	
	ETC	Gestore	ETC	Gestore
$b=(0,3)$	33%	67%	42%	58%
$b=(0,6)$	66%	34%	84%	16%

Al gestore possono essere lasciati dal 40% al 70% dei ricavi da mercato e dal 16% al 67% dei ricavi CONAI

Il Fattore Gamma (γ) (punto 16,2 MTR)

I Gamma sono fattori di performance del/dei gestori

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, γ_a è dato dalla seguente somma:

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

dove:

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di **raccolta differenziata** da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di **preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti** del servizio, **svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

Utilizzo dei γ

γ_a fattore di gradualità nei **conguagli**

$\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ fattori che definiscono il fattore correttivo di sharing ovvero ω_a

quindi l'ammontare dei ricavi **CONAI** trattenuti dal gestore

Componenti a congruaglio anno 2018

RCTF_a e RCTV_a

$$\Sigma T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$

Una delle parti più controverse della delibera 443/2019/R/rif è relativa al calcolo dei congruagli sulla gestione relativi alle annualità pregresse RC_a .

Nonostante le perplessità espresse in fase di consultazione anche dall'ANCI, l'Autorità ha confermato la volontà di determinare ex-post i costi efficienti anche per le annualità 2018 e 2019, rilevando che il suo mandato iniziava da quelle annualità e pertanto i cittadini dovevano avere già - per quelle annualità, appunto - un ritorno in termini di efficienza.

Di fatto il gestore si trova a dover determinare i costi efficienti di due anni (2020, 2018).

Componenti a congruaglio anno 2018 RCTF,a e RCTV,a

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, ovvero (per il 2018) l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Il congruaglio che va a sommarsi nei costi per la annualità 2020 è relativo al solo anno 2018; nel calcolo della tariffa 2021 pertanto dovrà essere calcolato il congruaglio relativo all'anno 2019.

I costi 2018 e 2019 non sono però quelli a consuntivo, ma i costi 2017 sono aggiornati attraverso dei coefficienti ISTAT il cui valore è definito dall'Autorità (per il 2018 è pari a 0,70%, per il 2019 a 0,90%).

Componenti a congruaglio anno 2018

$RC_{TF,a}$ e $RC_{TV,a}$

Il complesso algoritmo per il calcolo del congruaglio è riportato all'art. 15 del MTR per l'anno "a" (**RCa**). Il congruaglio si suddivide in una parte fissa e una variabile (**$RC_{TF,a}$** e **$RC_{TV,a}$**).

Il congruaglio può essere di segno negativo o positivo a seconda che il gestore/i gestori abbia/abbiano incassato effettivamente nell'anno di riferimento più o meno di quanto previsto dal nuovo metodo per la medesima annualità.

$$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a/r$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b[(AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a})] + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

$$RC_a = RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$$

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

$$RC_{TF,a} = \sum TF_{a-2}^{new} - \sum TF_{a-2}^{old}$$

Componenti a congruaglio anno 2018

RCTF_a e RCTV_a

Dove

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \bar{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

Parametro	Descrizione
CRT_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati riferito all'anno (a-2)
CTS_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani riferito all'anno (a-2)
CTR_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani riferito all'anno (a-2)
CRD_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate riferito all'anno (a-2)
\bar{b}	coefficiente inerente lo sharing
AR_{a-2}^{new}	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti riferito all'anno (a-2)
$AR_{CONAI,a-2}^{new}$	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI riferito all'anno (a-2)

Componenti a congruaglio anno 2018

RCTF,a e RCTV,a

Dove

$$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

Parametro	Descrizione
CSL_{a-2}^{new}	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio riferito all'anno (a-2)
CC_{a-2}^{new}	Costi comuni riferito all'anno (a-2)
CK_{a-2}^{new}	Costi d'uso del capitale riferito all'anno (a-2)

Componenti a conguaglio anno 2018

RCTF,a e RCTV,a

Come per l'ammontare dei costi, **anche la componente di conguaglio è definita da una rendicontazione analitica del gestore e da coefficienti che determina l'Etc.**

L'ammontare del conguaglio incide nella determinazione dei costi per l'anno corrente (2020) secondo un criterio di gradualità, che prevede la definizione a cura dell'Etc sia del parametro (γ , gamma), che è dato dalla somma di γ_1 , γ_2 , γ_3 , che del parametro relativo alla rateizzazione (r).

Per la determinazione dei parametri RC si dovrà quindi operare un vero e proprio ricalcolo secondo il nuovo metodo tariffario con alcune semplificazioni definite nel MTR.

Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio \bar{b}

$$\Sigma TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \bar{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

Anche per le annualità 2018 e 2019 vi è un fattore di sharing \bar{b} con la differenza che, in questo caso deriva da un calcolo.

Il fattore di sharing dei proventi per il 2018 e 2019 è un meccanismo che agisce nel calcolo della quota variabile del conguaglio. **Un fattore $\bar{b} = 1$ significherà quindi che tutti i ricavi dai rifiuti** (cessioni materiali ed energia e CONAI) **concorrono a ridurre l'ammontare dei costi riconosciuto al gestore con il nuovo metodo e quindi abbassano l'ammontare teoricamente dovuto al gestore come conguaglio.**

Inversamente, un **fattore $\bar{b} = 0$ significherà che nulla dei ricavi dai rifiuti** (cessioni materiali ed energia e CONAI) **concorre a ridurre l'ammontare dei costi riconosciuti al gestore con il nuovo metodo, e quindi serve a ridurre una differenza con costi pregressi più elevati.**

Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio \bar{b}

Il fattore \bar{b} è pensato in modo da non intaccare l'equilibrio economico e finanziario e quindi è determinato in modo da compensare i conguagli così come determinati all'articolo 4, comma 4.3. Difatti per il 2018 e 2019 è determinato come segue:

Se i ricavi annui del gestore storicamente rilevati **escluse le entrate dai rifiuti o da energia sono maggiori dei costi efficienti** calcolati secondo il MTR per lo stesso anno, e quindi il **gestore ha incassato di più di quanto il MTR consenta** (conguaglio negativo, ovvero il gestore dovrebbe restituire dei soldi):

$$\bar{b}=0,3.$$

Fattore di sharing per il calcolo del conguaglio \bar{b}

Se i ricavi del gestore storicamente rilevati escluse le entrate dai rifiuti o da energia sono inferiori ai costi efficienti calcolati secondo il MTR per lo stesso anno, e quindi il gestore ha incassato di meno di quanto il MTR consenta (conguaglio positivo, ovvero il gestore avrebbe diritto a somme maggiori di quanto gli è stato riconosciuto):

\bar{b} varia tra 0,3 ed 1;

quindi gli incassi da vendita di materia o energia vengono utilizzati per minimizzare la differenza tra costo effettivo e costo ricalcolato.

- Se la differenza è maggiore dei ricavi da rifiuti $\bar{b} = 1$ e quindi l'intera cifra serve a minimizzare la differenza.
- Se invece la differenza dei ricavi è inferiore al 30% dei ricavi da rifiuti allora $\bar{b}=0,3$

Negli altri casi (quindi con differenza dei ricavi compresi tra il 30% e inferiori al 100% dei ricavi da rifiuti) \bar{b} **assume un valore tale da annullare il conguaglio.**

Gradualità

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

collegato al grado di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata

collegato all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

collegato alle risultanze delle indagini di soddisfazione degli utenti o al grado di rispetto della Carta dei Servizi

$$CU_{eff} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2}$$

quantità di RU complessivamente prodotti all'anno a-2

Confronto con benchmark = fabbisogno standard anno a-2 (art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013 per le Regioni a Statuto ordinario) e costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel caso di PEF riferiti ad ambiti o raggruppamenti di comuni, ci si riferisce all'adattamento del fabbisogno standard validato da un soggetto terzo.

Conguaglio RC $\rightarrow (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$

RC > 0 Il Gestione sottoremunerata rispetto a MTR 443

I Costi tenderanno ad aumentare

$1 + \gamma_a$ è il fattore di gradualità, γ_a è negativo

più alto (in valore assoluto) è γ_a e minori sono gli aumenti dei costi

RC < 0 Il Gestione sovraremunerata rispetto a MTR 443

I Costi tenderanno a diminuire

$1 + \gamma_a$ è il fattore di gradualità, γ_a è negativo

più basso (in valore assoluto) è γ_a e maggiori sono i risparmi sui cittadini

Gradualità

$CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$

$RC_a > 0$	$RC_a \leq 0$
$-0,45 < \gamma_{1,a} < -0,3$	$-0,25 < \gamma_{1,a} < -0,06$
$-0,3 < \gamma_{2,a} < -0,15$	$-0,2 < \gamma_{2,a} < -0,03$
$-0,15 < \gamma_{3,a} < -0,05$	$-0,05 < \gamma_{3,a} < -0,01$

$CUeff_{a-2} \leq \text{benchmark}$

$RC_a > 0$	$RC_a \leq 0$
$-0,25 < \gamma_{1,a} < -0,06$	$-0,45 < \gamma_{1,a} < -0,3$
$-0,2 < \gamma_{2,a} < -0,03$	$-0,3 < \gamma_{2,a} < -0,15$
$-0,05 < \gamma_{3,a} < -0,01$	$-0,15 < \gamma_{3,a} < -0,05$

GESTIONE	Sottoremunerata Conguaglio positivo ($RC_a > 0$)	Sovraremunerata Conguaglio negativo ($RC_a \leq 0$)
Efficiente ($CUeff_{a-2} \leq \text{benchmark}$)	 50% (1 + γ_a) 90%	 10% (1 + γ_a) 50%
Inefficiente ($CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$)	 10% (1 + γ_a) 50%	 50% (1 + γ_a) 90%



Grazie per l'attenzione

Francesco Iacotucci
Consulente IFEL
f.iacotucci@gmail.com



Twitter



Facebook



YouTube

